

Circolare di Studio n. 2/2022

A TUTTI I CLIENTI
A MEZZO E-MAIL

OGGETTO: Legge di bilancio 2022, Decreto Fiscale ed altre novità

1. Le novità della Legge di Bilancio 2022
2. Il Decreto Fiscale
3. La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022
4. Esportatori abituali: le regole per l'utilizzo del plafond IVA 2022
5. Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all'1,25%
6. Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali
7. Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022
8. Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022
9. Nuovo assegno familiare unico universale

1. Le novità della Legge di Bilancio 2022

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la **riforma dell'IRPEF**, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni, la ridefinizione del perimetro dei soggetti passivi dell'**IRAP**, la proroga sostanziale delle **detrazioni edilizie** e dei **bonus fiscali per gli investimenti in beni strumentali**.

Si riporta una sintesi delle principali misure in ambito fiscale.

- **IRPEF** - La tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote e non più su 5, così riformulate:
 - **23%** per redditi **fino a 15.000 euro**
 - **25%** per redditi **fino a 28.000 euro**
 - **35%** per redditi **fino a 50.000 euro** e - **43%** per redditi **oltre 50.000 euro**.È altresì prevista una modifica delle detrazioni per lavoratori dipendenti, pensionati e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi.
- **IRAP** - A decorrere dal periodo d'imposta 2022, **non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni**.
- **COMPENSAZIONE CREDITI** - A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato a **2 milioni di euro**.

- **SUPERBONUS 110%** - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (c.d. case indipendenti e autonome), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
- **VISTO DI CONFORMITÀ** - Il visto di conformità per il Superbonus è chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma **anche per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi**. In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia Entrate, o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il visto di conformità.
- **CESSIONE CREDITI/SCONTO IN FATTURA** - Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. L'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione ex art. 121 D.L. n. 34/2020, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Sono **esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro**. L'opzione per lo sconto sul corrispettivo o cessione del credito è esercitabile anche con riferimento alla detrazione Irpef del 50% spettante sulle spese sostenute per la realizzazione di **autorimesse o posti auto** pertinenziali anche a proprietà comune.
- **ECOBONUS, RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE E SISMABONUS** - Prorogate fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni fiscali previste.
- **BONUS MOBILI** - Prorogato fino al 31 dicembre 2024, con tetto massimo di spesa fissato a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
- **BONUS FACCIATE** - Prorogato fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 60% e non più 90%.
- **TASSAZIONE IMMOBILI STRUMENTALI:** per il trasferimento di immobili strumentali nell'ambito di una cessione di azienda o di un ramo d'azienda, con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, si pagano **le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro**.
- **AMMORTAMENTO MARCHI E AVVIAMENTI RIVALUTATI:** è stato modificato (retroattivamente) il regime fiscale della rivalutazione di marchi e avviamento, prevedendo **l'innalzamento a 50 anni del periodo nel quale ammortizzare il maggior valore iscritto**. In alternativa, si può rinunciare agli effetti della rivalutazione già effettuata, richiedendo il rimborso dell'imposta sostitutiva versata, oppure integrare il pagamento versando una maggiore imposta sostitutiva dal 9% al 13% e continuare a beneficiare dei 18 anni di ammortamento.
- **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI:** viene riproposta per il bilancio dell'esercizio 2021 la possibilità di sospendere l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e

immateriale a favore dei soggetti che nel bilancio del 2020 non hanno effettuato il 100% dell'ammortamento annuo.

2. Il Decreto Fiscale

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali, ai fini sia dell'imposizione indiretta, che dei tributi locali.

Si riportano di seguito le principali novità.

- **ESTEROMETRO** - La legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) ha stabilito la soppressione dell'esterometro a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. **La soppressione dell'esterometro, e quindi la comunicazione con l'invio al Sistema di interscambio delle fatture elettroniche con l'estero, è ora prorogata al 1° luglio 2022.**
- **DATI SISTEMA TS** - È stato confermato anche per l'anno d'imposta 2022 il **divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** ed è stato rinviato fino al 1° gennaio 2023 l'obbligo di invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
- **IMPOSTA DI BOLLO** - I soggetti che assolvono l'**imposta di bollo in modo virtuale** devono versare, a titolo di acconto, ed entro il 16 aprile di ogni anno, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata; l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. La presentazione della dichiarazione riportante il numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente e degli altri elementi utili per liquidare il tributo va presentata entro fine febbraio (rispetto al termine precedente di fine gennaio) e il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile (invece che di febbraio).
- **IMU ABITAZIONE PRINCIPALE** - Ai fini IMU e dell'individuazione dell'abitazione principale, è stato stabilito che, nel caso in cui i **componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi**, situati nel territorio dello **stesso Comune o in Comuni diversi**, le **agevolazioni** (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile**, scelto dai componenti del nucleo stesso.

Sono previste ulteriori novità e proroghe in materia di riscossione, rottamazione, versamenti e dilazione dei pagamenti:

- **Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate:**
 - dei carichi affidati all'agente della riscossione (Rottamazione-ter);
 - dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea; - della riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione;
 - dei debiti delle persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017 (Saldo e stralcio);

è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'art. 3, comma 14-bis, D.L. n. 119/2018, **entro il 9 dicembre 2021.**

Al nuovo termine è applicabile la **tolleranza di 5 giorni.**

- Con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022**, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo è fissato, anche ai fini dell'applicazione degli interessi di mora e dell'espropriazione forzata (artt. 30 e 50, comma , D.P.R. n. 602/1973), in 180 giorni.
- Relativamente ai **piani di dilazione** in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti della decadenza si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, rispettivamente, di 18 rate e di 10 rate, anche non consecutive.

I debitori che, alla data del 22 ottobre 2021, siano incorsi in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando la decadenza in caso di mancato pagamento di **18 rate**, anche non consecutive.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui al punto precedente:

- a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
 - b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte
- I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali delle dichiarazioni, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, per effetto della rimessione nei termini di cui all'art. 144 D.L. n. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

3. La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2022

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2021 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere **dalla scadenza del 17 gennaio 2022** - il 16 cade di domenica - (**codice tributo 6099 – anno di riferimento 2021**), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti "virtuosi" che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2020, pari ad almeno 8 sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d'imposta 2021 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2020 e a quello precedente.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Per il periodo d'imposta 2021 la dichiarazione IVA può essere presentata **dal 1° febbraio 2022 fino al 2 maggio 2022** - il 30 aprile cade di sabato.

4. Esportatori abituali: le regole per l'utilizzo del plafond IVA 2022

Dal 2020 non vi è più l'obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all'Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, **l'esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore**. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l'applicazione dell'IVA ex art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972.

Dal **2022** occorrerà indicare maggiori **informazioni nel file xml della fattura elettronica** emessa dal fornitore dell'esportatore abituale.

La fattura elettronica, fino al 2021, doveva riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico **N3.5 "Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento"**, nonché **gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** trasmessa all'Agenzia Entrate dall'esportatore abituale.

Dal 2022 dovrà essere compilato **un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento**, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata **la dicitura "INTENTO"**
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/"
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la **data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate** e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Si ricorda infine che **l'invalidazione della dichiarazione d'intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (Sdi)**, recante il titolo di non imponibilità Iva, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata.

5. Dal 1° gennaio 2022 gli interessi legali salgono dallo 0,01% all'1,25%

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere **dal 1° gennaio 2022**, in misura pari **all'1,25%** in ragione d'anno. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

6. Nuove regole per la nomina di amministratori di società di capitali

L'art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183, in Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021, n. 284 e vigente dal 14 dicembre, ha modificato l'art. 2383 c.c., il cui ultimo periodo del primo comma ora così prevede: «La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una **dichiarazione circa**

l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea».

7. Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2022

Ricordiamo che **sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino** i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

8. Verifica limiti per liquidazioni IVA trimestrale e contabilità semplificata 2022

Come ogni anno è opportuno verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Per quanto attiene le liquidazioni IVA le stesse possono essere effettuate **con periodicità trimestrale** soltanto da chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

9. Nuovo assegno familiare unico universale

A partire **dal 1° marzo 2022**, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all'indicatore della situazione economica (ISEE).

L'assegno prevede il superamento, da marzo 2022, delle seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali;
- assegno nucleo familiare (ANF).

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari **per ogni figlio minorenni** a carico e decorrere dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto **a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:**

- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono **previste maggiorazioni** per ciascun figlio minorenni con disabilità, **per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età**, per le **madri di età inferiore a 21 anni**, per i nuclei familiari con **quattro o più figli**.

L'assegno è riconosciuto **senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità**.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno potrà essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022 con modalità analoghe a quella per la richiesta di ANF. La presentazione della domanda avviene in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

In attesa di ulteriori disposizioni, i dipendenti che hanno all'attivo una domanda di ANF autorizzata con copertura fino a giugno 2022 riceveranno il trattamento relativo fino al cedolino di febbraio 2022. Da marzo 2022, previa presentazione della domanda, sarà erogato il nuovo assegno **con pagamento diretto da parte dell'INPS su conto corrente** (e non più in busta paga).

* * *

Restiamo a disposizione per ogni eventuale approfondimento e salutiamo cordialmente.

Lecco, 7 febbraio 2022

Lo Studio Calato & Partners